CAMERA DEI DEPUTATI N. 2647

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELL'UTRI, BONO

Nuove attribuzioni alle guardie particolari giurate

Presentata l'8 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le guardie particolari giurate operano spesso anche in luoghi affollati ed aperti al pubblico (banche, mostre, convegni, fiere); svolgono, in questi casi, una utile azione dissuasiva nei confronti dei criminali. Tuttavia, stando alla vecchia normativa, tuttora vigente (risalente al 1931), non è ancora possibile sfruttare tutta la potenzialità della figura, la loro operatività in quei luoghi risulta assai limitata dal fatto che la legge istituzionalmente non attribuisce loro la piena facoltà di svolgere l'attività di prevenzione per i reati che riguardano direttamente l'incolumità delle persone o l'ordine pubblico, ma devono necessariamente ricorrere alle forze dell'ordine per compiere anche la più semplice delle operazioni di prevenzione: l'accertamento della identità della persona. La più recente sentenza della Corte di cassazione (udienza del 19 novembre 1993) n. 1177, emessa dalla 1ª sezione penale, riconosce alle guardie particolari giurate « le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 255 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella prevenzione e repressione dei reati aventi come oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza ».

Che fare allora quando ci si trova in luoghi aperti al pubblico, magari affollati, ove sarebbe opportuno disporre di altri poteri utili alla prevenzione dei reati che non hanno per oggetto il bene mobile od immobile soggetti alla vigilanza ?

Che dire ancora di un'altra circostanza poco chiara, rilevata nella stessa sentenza della Cassazione del 19 novembre 1993, e

che la prima sezione penale della Corte di cassazione ammette testualmente come « controversa » là dove ci si trova a dovere definire la qualità della guardia particolare giurata: si tratta di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ?

Le incertezze derivanti da una normativa poco adeguata, in questo particolare settore, possono ripercuotersi pericolosamente sul piano operativo, possono dar luogo a mancati interventi e a rischiosi comportamenti omissivi da parte degli operatori del settore. Tali delicate questioni non permettono ritardi legislativi e meritano una attenzione particolare.

Abbiamo finora messo in luce le problematiche che la proposta di legge vuole affrontare fornendo alcune soluzioni che danno nuove e necessarie capacità operative alle guardie particolari giurate. Prima di accennare a quella parte di testo che delinea i nuovi possibili compiti che le guardie particolari potrebbero assolvere, val la pena ricordare che le guardie particolari giurate sono assoggettate a severi controlli da parte dell'amministrazione, in particolare dalle prefetture e dai questori a cui risultano subordinate, giusti i disposti del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che vanno sotto il titolo di *Disciplina degli istituti di vigilanza privata* (regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526), e di *Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate* (regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508).

Il testo legislativo proposto, oltre la possibilità di utilizzare questi uomini nei servizi di scorta alle persone e alle personalità, così come è concepito, contempla altre due possibili realizzazioni: la prima è la possibilità di sostituire le Forze armate attualmente impegnate in Sicilia nell'operazione « Vespri siciliani », visto il persistere dell'emergenza in quelle zone del Paese, permettendo in tal modo il recupero istituzionale dell'Esercito, che è delegato a ben altri compiti (difesa e protezione civile); la seconda è rappresentata dalla possibilità di impiego delle guardie particolari giurate all'interno e nelle immediate adiacenze degli stadi, in ausilio alle forze dell'ordine, per svolgere attività di controllo dell'ordine pubblico e attività di pubblica sicurezza, trasferendo parte dei relativi costi ad altri enti o società private e sportive direttamente interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione della qualità di guardia particolare giurata).

1. Le guardie particolari giurate sono agenti di polizia giudiziaria e nell'ambito del loro servizio rivestono la qualità di pubblico ufficiale.

ART. 2.

(Compiti d'istituto).

1. Oltre ai compiti di vigilanza o custodia, di cui all'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 1° giugno 1931, n. 733, le guardie particolari giurate possono svolgere:

a) servizio di tutela ai privati, quali accompagnamento e scorta;

b) servizio di scorta per i testimoni, le parti offese e i giudici popolari, in occasione di processi;

c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.

2. I servizi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, sono autorizzati dal prefetto entro dieci giorni dalla richiesta, che deve essere inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dei soggetti interessati. Il servizio di scorta non può avere una durata inferiore a novanta giorni e deve essere svolto contemporaneamente da almeno due guardie utilizzando un autoveicolo dell'istituto di appartenenza. Il prefetto stabilisce le modalità ed i tempi del servizio di scorta.

3. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente motivato ed è definitivo.

4. L'amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza il rimborso

delle spese relative alla vettura impiegata secondo la normativa vigente per le amministrazioni dello Stato e un compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per l'effettuazione del servizio. Il regolamento d'attuazione della presente legge di cui all'articolo 8, stabilisce i criteri di determinazione del compenso dovuto dall'amministrazione dello Stato.

ART. 3.

(Capacità operativa).

1. Le guardie particolari giurate dispongono degli stessi poteri delle forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli autori dei reati contemplati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, commessi in flagranza.

2. Le guardie particolari giurate svolgono attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico all'interno e nelle immediate adiacenze degli immobili di cui hanno la custodia o la vigilanza.

ART. 4.

(Attività formativa).

1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie dipendenti.

2. Sono istituiti appositi corsi, a cura delle province, che provvedono alla formazione delle guardie particolari giurate, secondo le norme previste dal regolamento di cui all'articolo 8, avvalendosi dei contributi regionali destinati alle attività di formazione del personale.

ART. 5.

(Rinnovi).

1. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata emanato dal prefetto e la

relativa licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo quinquennale.

ART. 6.

(Tutela previdenziale speciale).

1. Le guardie particolari giurate, a causa della peculiarità del loro servizio, usufruiscono per la determinazione degli anni di servizio o dell'età pensionabile ai fini previdenziali, della riduzione dei relativi limiti nella misura di sette anni rispetto a quelli vigenti.

ART. 7.

(Doppi turni).

1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro giornalieri non superiori alle 6 ore, per complessive 36 ore settimanali, possono impiegare la guardia particolare giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché questa usufruisca delle 24 ore successive come periodo di riposo.

ART. 8.

1. Il Ministro dell'interno emana, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge.